



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0132230 - 07/06/2012 - USCITA**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
TORINO

e, per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: Decreti ex art. 80 del decreto legislativo 59/2010 - Problematiche applicative -
Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 18/04/2012 codesta Camera espone quanto segue:

nei decreti ministeriali del 26/10/2011 - con cui si disciplinano le nuove modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercenti le attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, e spedizioniere a seguito dell'abolizione dei rispettivi ruoli ed elenchi - nella parte relativa all'aggiornamento della posizione delle imprese stesse nel registro delle imprese e nel REA (rispettivamente: art. 11; art. 10; art. 10 dei decreti citati) è previsto l'invio della relativa modulistica solo alla camera di commercio competente per la sede principale.

Nei moduli allegati ai decreti in questione, tuttavia (rispettivamente: allegato A, modello Mediatori, sezione Aggiornamento posizione RI/REA; allegato A, modello ARC, sezione Aggiornamento posizione RI/REA; allegato A, modello Spedizionieri, sezione Aggiornamento posizione RI/REA) è annotato che <<la sezione va presentata presso la sede e presso ogni posizione (numero REA) fuori della provincia sede ove si eserciti l'attività>>.

Chiede codesta Camera se si tratti di un semplice refuso, oppure se occorra avvisare le imprese che le comunicazioni di aggiornamento vanno inviate con le modalità previste dai moduli.



A tale riguardo si comunica che è presente, in effetti, un refuso nel testo dei decreti, dove, negli articoli sopra richiamati, dopo le parole <<all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale>> sono mancanti le seguenti parole: <<o posto una localizzazione>>.

La procedura corretta - e coerente, d'altra parte, con la struttura del sistema informatico di codeste Camere di commercio - è quella indicata nella modulistica, cui si suppone la maggior parte delle imprese si atterrà.

Considerata la necessità, tuttavia, di salvaguardare in ogni caso l'affidamento delle imprese che si attengano al testo dell'articolato, si pregano codeste Camere di accettare comunque istanze di aggiornamento presentate secondo tale modalità, procedendo alla distribuzione dei dati d'interesse di altre Camere di commercio, così ricevuti, mediante le opportune attività di *back office*.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)